

E', comunque, possibile provare a osservare qualcosa di più sull'area del disagio guardando ai dati dei tribunali per i minorenni, organi deputati a regolare la potestà genitoriale e ad assumere provvedimenti di protezione a tutela del minore.

Tra le competenze civili dei tribunali per i minorenni rientrano le disposizioni in ordine alla potestà genitoriale, quali la decadenza di potestà se la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per il figlio, sino alla dichiarazione del minore in stato di adottabilità se la prognosi sui genitori di origine è assolutamente negativa. All'organo spetta anche la convalida delle misure d'urgenza, tra cui l'allontanamento predisposto in via d'urgenza *ex art. 403 cc* «quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persona per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione». La giurisprudenza ha ormai riconosciuto la sussistenza delle situazioni di abbandono morale e materiale quando si configuri una situazione di abuso sessuale, specialmente se intrafamiliare. Proceduralmente, l'art. 403 cc deve essere coordinato con l'art. 9, c. 1, della legge n. 184/1983 nel quale si afferma che «i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire, al più presto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio». La decisione dell'organo di protezione dell'infanzia dovrà quindi essere comunicata con urgenza alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per il doveroso controllo giurisdizionale.

Tavola 23 - Provvedimenti di urgenza emessi dai Tribunali per i minorenni a protezione del minore - Anni 1999-2001

Tribunali per i minorenni	1999			2000			2001		
	provv.	di cui per allontanamento		provv.	di cui per allontanamento		provv.	di cui per allontanamento	
		v.a.	%		v.a.	%		v.a.	%
ITALIA	10.450	3.079	29,5	12.367	3.798	30,7	9.282	1.796	19,3

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili

Pur con tutte le cautele necessarie, allora, se i presupposti dell'intervento del Tribunale sono quelli enunciati in precedenza, i 3.079 bambini del 1999, i 3.798 del 2000 e i quasi 1800 del 2001 allontanati in via d'urgenza dalla famiglia sono protagonisti di storie nelle quali le cure e la capacità di protezione dei genitori sono venute drammaticamente meno, sino a porre a rischio la loro integrità psicofisica e a spingere i servizi e il tribunale a intervenire con provvedimenti urgenti di allontanamento. Si può aggiungere che nel 2001 delle 1.096 dichiarazioni di adottabilità assunte dai Tribunali per i minorenni, 769 hanno interessato minori con genitori noti.

E' legittimo chiedersi se una quota di quel 29,5% di allontanamenti urgenti del 1999, scesa a 19,3% nel 2001, abbia riguardato anche bambini e bambine vittime di violenza e sfruttamento sessuale.

1.4. I minori che hanno commesso reato: autori o vittime?

In quest'ultimo paragrafo relativo ai dati sui fenomeni di violenza e sfruttamento sessuale dei minori si intende, mutando prospettiva, fornire alcuni cenni sui minori che hanno commesso alcune tipologie di reato riconducibili a fattispecie delittuose inerenti il campo di analisi. In particolare, mediante i dati pubblicati dall'Istat negli annuari delle statistiche giudiziarie penali è possibile focalizzare l'attenzione sulle serie storiche dei dati di violenza carnale, atti di libidine violenta - che come già detto in precedenza sono stati accorpati dal 1996 nell'unica fattispecie delittuosa delle «violenze sessuali» - e istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Per favorire una corretta

lettura dei dati è necessario precisare che le vittime di tali reati non sono necessariamente minorenni, per cui le statistiche presentate di seguito riguardano i minori denunciati per le tipologie di reato poc'anzi citate a prescindere dall'età della vittima del reato.

Dalle statistiche emerge una diversa incidenza delle due fattispecie prese in considerazione: «violenze sessuali» e «istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione». Infatti, mentre le cifre annue relative alla prima ipotesi delittuosa risultano consistenti, i casi di consumazione del secondo tipo di reato appaiono rari.

I casi di «istigazione sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione» non mostrano in realtà alcuna chiara tendenza verso un incremento o un decremento, ma si registra una lieve oscillazione dei valori annui che indica semmai una certa stazionarietà del fenomeno.

I minori denunciati per reati di violenza sessuale mostrano, invece, un andamento segnato da bruschi incrementi seguiti da fasi di stabilizzazione dei casi negli anni immediatamente successivi. Si passa infatti dai 300-350 casi negli anni compresi tra il 1993 e il 1996 ai 453 casi del 1997, per poi conoscere una nuova fase di stazionarietà del dato - sebbene con un lieve incremento - che raggiunge i 500 casi annui nel periodo 1998-2000.

L'ultimo dato a disposizione relativo al 2001 sembra indicare il raggiungimento di un nuovo gradino con 652 casi segnalati nell'anno.

Tavola 24 - Minori denunciati alle Procure per i minorenni secondo particolari delitti e classe di età. Italia, anni 1993-2001

Delitti	1993			1994			1995		
	< 14	14-17	0-17	< 14	14-17	0-17	< 14	14-17	0-17
Violenza carnale	45	175	220	39	129	168	51	140	191
Atti libidine violenta	9	103	112	38	101	139	47	118	165
Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	0	1	1	0	6	6	0	3	3

Delitti	1996			1997			1998		
	< 14	14-17	0-17	< 14	14-17	0-17	< 14	14-17	0-17
Violenza carnale ^(a)	86	243	329	116	337	453	117	402	519
Atti libidine violenta ^(a)									
Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	0	5	5	0	6	6	1	0	8

Delitti	1999			2000			2001		
	< 14	14-17	0-17	< 14	14-17	0-17	< 14	14-17	0-17
Violenza carnale ^(a)	120	407	527	113	376	489	168	484	652
Atti libidine violenta ^(a)									
Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	0	6	6	1	8	9	0	5	5

(a) dal 1996 non sono più previste le tipologie "violenza carnale" e "atti di libidine violenta" bensì "violenze sessuali"

Fonte: Istat

Relativamente ai minori che compiono reati di violenza sessuale, come era ovvio attendersi, la gran parte ha un'età compresa tra i 14 e i 17 anni, sebbene la quota di infraquattordicenni non sia trascurabile, essendo mediamente pari ad un quarto (25%) dei minori annualmente denunciati per tale reato.

Un elemento molto interessante, infine, dei reati di violenza sessuale in cui gli autori sono minorenni è relativo all'eventuale correatità. Sia tra gli infraquattordicenni che tra i minori imputabili circa un quarto di coloro che hanno commesso il reato lo hanno fatto da soli. Analogamente nelle due classi

di età si ha una netta prevalenza di correttezza con altri minori, anche se bisogna segnalare che tale incidenza è lievemente più alta tra coloro che non hanno ancora compiuto i 14 anni. L'incidenza di correttezza con maggiorenni cresce, seppur non di molto, tra i minori di 14-17 anni.

Resta da chiedersi in ultimo - non senza retorica - se tali minori sono da considerarsi esclusivamente in un'ottica che li confina nel ruolo di puri e semplici autori di reato, oppure in una ottica ben più complessa in cui i reati commessi non rappresentino altro che il sintomo più drammatico di un disagio interiore, profondo, che attende risposte.

PAGINA BIANCA

Quinta parte

Approfondimenti tematici

PAGINA BIANCA

1. Legge del 20 marzo 2003, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*: una nuova opportunità per rafforzare l'affermazione dei diritti dell'infanzia

Con la legge 20 marzo 2003, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996* è stata autorizzata la ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata dall'Italia lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio d'Europa, appunto il 25 gennaio 1996. Si ritiene opportuna una riflessione sui contenuti della Convenzione stessa e sulle implicazioni della sua adozione per l'ordinamento italiano in considerazione del rilievo che essa assume quale strumento rafforzativo del sistema di diritti e garanzie dei minori in condizione di disagio o vittime di abusi.

La *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo*, adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996¹, mira a promuovere un'ampia partecipazione del minore nei procedimenti familiari che lo riguardano sancendo il diritto ad essere sempre ascoltato, ad essere rappresentato in giudizio da un proprio rappresentante, a rivestire in taluni casi, il ruolo di parte nei procedimenti che riguardano la sua persona.

Essa rappresenta un momento significativo nell'evoluzione degli strumenti giuridici di tutela dei bambini in quanto pone in risalto non solo l'esigenza di protezione dell'interesse del minore, ma anche l'affermazione di veri e propri diritti soggettivi dal medesimo direttamente azionabili.

Costituisce il punto di arrivo di un percorso di progressivo riconoscimento in campo internazionale di una maggiore autonomia e soggettività al minore, percorso che, iniziato sotto l'egida di una prima affermazione della titolarità di diritti economici, si è sviluppato con la successiva sollecitazione a garantire la

¹ La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio del 2000 ed è stata firmata - ad oggi - da 24 Stati e ratificata da 9.

protezione di interessi di natura personale, per arrivare poi alla fase dell'attribuzione al medesimo di veri e propri diritti sostanziali, consentendo al minore la possibilità di esercitarne direttamente alcuni e di agire a loro tutela sempre che sia dotato della necessaria capacità d'agire.

Tappe salienti di questo *iter* vanno individuate:

- a. nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, la quale, pur contenendo previsioni di natura generale destinate ai soggetti adulti, si richiama negli artt. 25 e 26² espressamente alla figura del minore;
- b. nell'adozione dei Patti delle Nazioni unite del 1966³ che, invece, contemplano disposizioni più specifiche a tutela dei minori, stabiliscono per gli Stati contraenti una serie di diritti ed obblighi e predispongono strumenti di controllo sulla loro applicazione.

Tuttavia, occorre riferirsi alla Dichiarazione sui diritti dei fanciulli, approvata il 24 settembre 1924 a Ginevra dalla Società delle nazioni, per rinvenire uno strumento d'indirizzo e dichiarativo incentrato, a differenza degli

² L'art. 25 lett. b) prevede: «La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati fuori o dentro il matrimonio hanno diritto di godere della stessa protezione sociale». L'art. 26 sancisce invece il diritto all'istruzione che deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.

³ Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali si riferisce al minore all'art. 10, laddove definisce la famiglia il nucleo naturale e fondamentale della società, alla quale deve essere assicurata l'assistenza più ampia, prescrive agli Stati l'obbligo di assicurare una protezione speciale alle madri per un tempo ragionevole prima e dopo il parto nonché di adottare misure sociali di assistenza e protezione in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza alcuna discriminazione di filiazione o di altra ragione; impone infine agli Stati di fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sia vietato dalla legge. L'art. 12, c. 2, si riferisce ai minori allorché contempla le misure dirette a far diminuire il numero dei nati-morti e della mortalità infantile ed a favorire il sano sviluppo dei fanciulli; sancisce, inoltre, l'obbligatorietà e l'accessibilità dell'istruzione di livello primario.

Il Patto sui diritti civili e politici prevede all'art. 14 che la procedura applicabile ai minorenni dinanzi ai tribunali debba tenere conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione. L'art. 24 riconosce ad ogni bambino il diritto, senza discriminazioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, nazionalità, origini sociali, a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile da parte della famiglia, della società, dello Stato, il diritto ad essere registrato subito dopo la nascita, il diritto ad avere un nome ed una cittadinanza.

atti internazionali sopra menzionati, sulla tutela del soggetto minore d'età. Ad essa succede la Dichiarazione sui diritti dei fanciulli approvata dall'Assemblea delle Nazioni unite il 20 novembre 1959, che amplia e precisa il contenuto delle precedenti dichiarazioni, prevedendo la possibilità per il minore, laddove versi in condizioni di minorazioni fisica, mentale o sociale di ricevere il trattamento e l'educazione di cui ha bisogno, il diritto di crescere sotto la cura e la responsabilità dei genitori, il diritto all'educazione che a livello elementare deve essere gratuita ed obbligatoria, il diritto alla protezione ed al soccorso in via prioritaria, il diritto ad essere protetto contro ogni forma di negligenza, crudeltà e sfruttamento, il diritto ad essere protetto contro le pratiche discriminatorie per motivi razziali, religiosi o altro.

Gli atti internazionali sopra ricordati, pur non avendo effetti vincolanti per gli Stati o per i cittadini, assumono rilevanza giuridica come affermazioni di principio, rendendo espliciti valori già enunciati e perseguiti in seno agli ordinamenti giuridici nazionali ed orientando prassi giudiziarie nonché procedure amministrative che non possono porsi in conflitto con essi.

Occorre però giungere alla *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*, approvata il 20 novembre 1989 a New York, per trovare uno strumento forte del diritto internazionale che si pone, a differenza delle affermazioni contenute nelle Dichiarazioni, non dotate di effettivo potere coercitivo, come standard internazionale di tutela, da osservare in tutti gli Stati contraenti, ossia una sorta di guida che ogni Paese adatta al proprio ordinamento secondo le tradizioni nazionali e la concezione interna della famiglia.

Nell'impostazione della Convenzione di New York, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*, il minore è visto come titolare di diritti propri ed in grado, se ricorrono certe condizioni, di esprimere il

⁴ Le disposizioni ivi contenute enunciano la titolarità in capo al bambino di alcuni diritti, la cui attuazione è condizione necessaria per un suo adeguato sviluppo: il diritto ad essere nutrito e soccorso, il diritto ad avviarsi al lavoro rendendolo immune da ogni forma di sfruttamento.

proprio parere nelle procedure che lo riguardano e di effettuare scelte autonome.

L'interesse del minore, da valore astratto esercitabile da altriche non siano lui, o lei, si trasforma nel criterio interpretativo dell'azione degli Stati, degli organi di governo decentrati e di tutte istituzioni in genere che governano la vita civile delle comunità nazionali. Recita, infatti, l'art. 3 della Convenzione: «in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente».

La Convenzione del 1989 proclama i diritti civili, sociali ed economici del minore, prevedendo quattro sfere distinte di azione e di promozione di tali diritti, che sono individuati in maniera specifica come situazioni giuridiche soggettive: 1) partecipazione del minore nelle decisioni che lo riguardano; 2) protezione del minore da ogni forma di discriminazione, di abbandono o di sfruttamento; 3) prevenzione di danni al soggetto minore; 4) disponibilità di risorse per i minori a rischio.

Ed è l'art. 12 della Convenzione di New York che, secondo l'ottica sopra menzionata, sposta la prospettiva della tutela in favore dell'autonomia: esso enuncia il diritto del minore di formarsi una propria opinione, di poterla esprimere e di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari ed amministrativi⁵.

Va peraltro sottolineato che, nonostante l'impegno assunto dagli Stati contraenti di adottare tutte le misure legislative necessarie a dare esecuzione alle disposizioni contenute nella citata Convenzione, il sistema di garanzia si è

⁵ L'art. 12 della Convenzione ONU enuncia il diritto del minore di formarsi una propria opinione, di poterla esprimere e di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari e amministrativi: «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo/a capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo/la interessa e le opinioni del fanciullo/a saranno prese in debita considerazione tenendo conto della sua età e del grado di maturità. A tal fine si darà in particolare al fanciullo/a la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organismo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

rivelato in realtà debole essendo limitato all'esecuzione di controlli periodici sullo stato di attuazione della Convenzione e non consentendo agli Stati parti dell'accordo la facoltà di denunciare eventuali inadempimenti di altri Stati, né permettendo ai singoli di presentare ricorsi individuali. La Convenzione di New York ha comunque dato la spinta per la successiva elaborazione della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore*, della quale costituisce un completamento, ponendosi come strumento giuridico specifico dell'area europea in materia di diritti dei minori, nel presupposto che i propri principi fossero già divenuti in Europa patrimonio comune degli Stati⁶.

1.1. Le norme della Convenzione di Strasburgo

La Convenzione europea, secondo il rapporto esplicativo, facilita l'esercizio dei diritti materiali dei bambini, rafforzando e creando diritti processuali che possano essere esercitati direttamente dal minore o per mezzo di altre persone o organi. L'ambito di applicazione della Convenzione, oggettivo e soggettivo, è definito all'art. 1 e concerne le controversie in materia di diritto di famiglia e delle persone ed è riferito ai minori di anni 18. A titolo di esempio ne vengono citate alcune: quelle relative all'esercizio delle potestà parentali, alla residenza e al diritto di visita al minore. Non è comunque esclusa l'applicabilità del dettato normativo a settori diversi da quelli del diritto di famiglia e gli Stati sono liberi, se lo desiderano, di applicare la Convenzione ad altre procedure; in tale prospettiva, anche l'ambito della tutela dei minori vittime di abusi e maltrattamenti diventa rilevante, quale settore nel quale essa può diventare applicabile.

⁶ Come si legge nella Raccomandazione 1121/1990, emanata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Consiglio dei ministri della menzionata organizzazione era stato invitato ad esaminare la possibilità di elaborare uno strumento giuridico ad integrazione e precisazione del testo della Convenzione ONU, allo scopo di prevedere disposizioni più efficaci, rispondenti alle tradizioni ed ai valori europei e che potessero essere direttamente invocati davanti ai tribunali.

A tale proposito il Rapporto esplicativo cita alcune categorie che possono essere ulteriormente specificate dagli Stati: custodia, residenza, diritto di visita, fissazione o contestazione dell'identità filiale, adozione, tutela, amministrazione dei beni, assistenza educativa, rimozione o restrizioni delle potestà parentali, protezione da trattamenti crudeli e degradanti.

Gli articoli 3, 4 e 5 indicano quei diritti che uno Stato, in quanto parte della Convenzione, deve riconoscere al minore nelle procedure che lo interessano. Si tratta di procedimenti giurisdizionali, ma la Convenzione obbliga gli Stati ad esaminare la possibilità di estendere le suddette disposizioni anche alle procedure dinanzi ad altre autorità, amministrative e non giurisdizionali, nonché a tutte le problematiche relative ai minori indipendentemente dall'avvio di qualunque procedimento. Si indicano qui di seguito le disposizioni di maggiore rilievo.

1.1.1. Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti – art. 3

La norma conferisce al minore, che sia considerato dal diritto interno capace di sufficiente discernimento, il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti, di essere consultato, di esprimere la propria opinione, di essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione. Viene pertanto riconosciuta al minore la possibilità concreta di partecipare alle procedure che lo riguardano in materia di famiglia, prevedendo l'esercizio di una serie di facoltà che possono effettivamente consentirgli di esprimere la propria opinione.

E' compito degli Stati stabilire i criteri in base ai quali possa essere valutato se il minore sia capace di esprimere un'opinione specifica e se sia fornito, quindi, di capacità di discernimento sufficiente. Laddove il diritto interno non abbia fissato un'età specifica in relazione alla quale il minore è

considerato come avente sufficiente capacità di comprensione, l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrà, in relazione alla natura del problema, determinare il grado di discernimento richiesto affinché il minore possa essere considerato capace di fornire e di esprimersi in merito alle questioni che lo riguardano. Non si arriva a riconoscere al minore il diritto di acconsentire o di opporsi attraverso l'espressione di un veto ad una decisione stabilita, ma gli Stati hanno la possibilità ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6, di attribuire al minore norme più favorevoli e quindi di riconoscere il diritto a dare il proprio assenso o ad esprimere il diniego alla decisione stabilita. Tramite la loro audizione, i minori verranno difesi ed ascoltati nelle procedure sopra menzionate, ma saranno gli Stati a individuare le modalità di ascolto ed a decidere se occorrerà farli sentire direttamente dal giudice oppure da una persona *ad hoc* designata.

1.1.2. Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale – art. 4

La Convenzione codifica il diritto del minore di richiedere la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, quando sussista un conflitto di interessi tra il minore stesso ed i detentori delle responsabilità parentali che priva questi della facoltà di rappresentarlo. Il diritto è esercitabile personalmente dal minore o attraverso l'intermediazione di altre persone o organi ed inoltre la sua applicazione può essere limitata dagli Stati ai casi di minori che abbiano una capacità di discernimento sufficiente. E' prevista una clausola di salvezza che esclude l'applicabilità della citata disposizione quando l'autorità giudiziaria, avendo rilevato d'ufficio una situazione di conflitto di interessi, potrebbe aver già nominato un rappresentante speciale.

1.1.3. Altri possibili diritti azionabili

Merita di essere evidenziato, fra i diritti previsti, quello di cui alla lettera d) dell'art. 5, «Altri possibili diritti azionabili», in forza del quale è riconosciuto al minore il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative che spettano ad una parte del procedimento. L'aspetto innovativo è costituito dall'intenzione, posta a fondamento della disposizione, di rompere con il concetto di incapacità processuale del minore per attribuire al medesimo, considerato solitamente dai diritti interni, un soggetto incapace di agire, che ha bisogno per stare in giudizio della mediazione di un rappresentante, la possibilità di stare in giudizio personalmente.

Le altre norme della Convenzione sono ispirate alla *ratio* di favorire l'ascolto del minore nelle procedure che lo concernono (art. 6, «Processo decisionale») e di assicurare una tutela rapida ed efficace dello stesso quando occorre agire per rendere esecutive le decisioni (art. 7, «Obbligo di agire prontamente»).

Già la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo aveva conferito spazi sempre più ampi all'autonomia del minore, affermando l'idea di una partecipazione attiva e consapevole alle procedure che lo riguardano, affinché, mediante la ricezione di informazioni sull'oggetto del procedimento e sul suo andamento, egli possa esprimere un'opinione e formulare, al limite, scelte personali in tutte quelle decisioni che avranno un peso determinante nella sua vita. La Convenzione europea riprende questa idea e sottolinea l'importanza del riconoscimento di un ambito di libertà e di autonomia nell'individuazione delle modalità con le quali il suo superiore interesse potrà essere salvaguardato. A questo riguardo, l'art. 6 obbliga l'autorità giudiziaria, prima di pervenire all'emissione di un provvedimento nell'interesse superiore del minore, ad esaminare se dispone di informazioni sufficienti e, in caso negativo, ad assumere informazioni supplementari; impone di assicurarsi, se il minore è dotato di sufficiente capacità di discernimento, che egli abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti; prevede anche la possibilità di una consultazione del